



# CITTÀ di SUSÀ

PROVINCIA DI TORINO

**ORD. N. 62/12**

## **ORDINANZA PER DISCIPLINARE LA SOSTA IN OCCASIONE DELLA “FESTA DEL BORGO NUOVO”**

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE**

Tenuto conto che il Borgo Nuovo ha organizzato per il periodo dal 21 al 23 settembre 2012, lo svolgimento della manifestazione denominata “Festa del Borgo Nuovo”.

Considerato che la manifestazione interesserà l'area del posteggio situata a lato del Centro Commerciale Nova Coop, angolo via Caduti Di Tutte le Guerre.

Dato atto che la concessione di quanto richiesto di fatto precluderà la sosta nell'area interessata dall'evento;  
Preso atto che per consentire il montaggio e lo smontaggio delle strutture l'area potrà essere occupata dalle ore 8,00 del 20 settembre alle ore 20,00 del 24 settembre 2012.

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare la sosta nella zona interessata dalla manifestazione, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità.

Sentito l'Ufficio Tecnico.

Visto l'art. 107 comma 3 del T.U. 267/00.

Visti gli art. 5, 6 e 7 del “Codice della Strada” D.L. 30/04/92 n. 285 e relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16/12/92 n. 495

### **ORDINA**

Che dalle ore 8,00 del 20 settembre 2012 alle ore 20,00 del 24 settembre 2012, sia vietata la sosta nell'area posteggio situata a lato del Centro Commerciale Nova Coop, angolo via Caduti di tutte le Guerre;

E' fatto salvo l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso, di emergenza e per l'erogazione dei Servizi Principali.

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale, demandando allo stesso in ordine alle esigenze della manifestazione.

### **AVVISA**

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

SUSA, 18.09.2012

Il Comandante Polizia Municipale  
E. Caffo

#### **Polizia Municipale**

Via Palazzo di Città 10 – 10059 – tel. 0122 648351 – fax 0122 648353  
Polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it  
web: www.cittadisusa.it